



Consultazione sulla Ordinanza sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

Mittente	Ticino Blockchain Technologies Association
E-Mail	Lars.schlichting@kellerhals-carrard.ch
Data del parere	22.11.2020

In particolare, si prega di rispondere alle domande evidenziate **in rosso**:

	Supporto	Condizionata- mente	Rifiuto	Osservazioni	Proposte
In generale					
Come valutate la proposta nel suo complesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ulteriori osservazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)					
In generale					
Come valutate i cambiamenti nel RUF nel suo complesso?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ulteriori osservazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sulle singole disposizioni					
Art. 15a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Supporto	Condizionata- mente	Rifiuto	Osservazioni	Proposte
Art. 38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 45-51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 53	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 54a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 78 - 96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)					
In generale					
Come valutate i cambiamenti nella OSerFi nel suo complesso?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ulteriori osservazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ordinanza sulle banche (OBCR)					
In generale					
Come valutate i cambiamenti nella OBCR nel suo complesso?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ulteriori osservazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sulle singole disposizioni					
Art. 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 5a	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si supporta la necessità di suddividere i valori patrimoniali crittografici in quelli considerati deposito (token di pagamento) e quelli che non sono tali. Idealmente si dovrebbe tuttavia rifare alle definizioni di cui alla linea guida FINMA sulle ICO. Solo i token di pagamento dovrebbero essere considerati come depositi, mentre i token di utilizzo e i token di investimento no, come indicato nel messaggio. Inoltre, non dovrebbe sussistere una limitazione nel pagamento degli interessi. Oggi giorno l'attività	Cpv. 2 : Non sono considerati valori patrimoniali crittografici secondo il capoverso 1 i valori patrimoniali contabilizzati come saldi avere su conti clienti di commercianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni, di un sistema di negoziazione TRD secondo l'articolo 73a della legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) o imprese simili e che servono unicamente per operazioni di clienti (token di utilizzo) o rappresentano un valore (token di investimento). a- su detti conti non viene versato alcun interesse; e

	Supporto	Condizionata- mente	Rifiuto	Osservazioni	Proposte
				<p>di « staking » è un elemento essenziale della blockchain. Sempre più blockchain usano un protocollo per garantire la sicurezza della blockchain basato sui token in deposito (Proof of Stake) e non sul lavoro di computazione (Proof of Work). La Proof of Stake concede un guadagno a chi ha messo in deposito (stake) i propri token. Non permettere il deposito garantendo l'accredito dello stake (un interesse) come previsto nel progetto vuol dire de facto impedire il deposito di questo token agli enti Svizzeri. Si propone dunque di non permettere lo stake solo ad enti autorizzati abolendo il divieto di pagare interessi. Lo stesso si dica per l'esecuzione delle operazioni per conto dei clienti. Per i token di utilizzo e i token di investimento non vi sono rischi nella custodia : i token di investimento sono controllati dall'emittente e in caso di hack o di perdita del token l'emittente può crearne uno nuovo (si veda ad esempio il servizio in tal senso fornito su : https://legallab.swiss/en/services/blockchain/asset-tokenization/asset-tokenization-en) e dunque non sussiste rischio per il depositario.</p>	b. non si tratta di conti clienti di commercianti di valori mobiliari: l'esecuzione avviene entro 60 giorni.
Art. 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 7, 7a, 7b	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 14f	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 17a	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si propone di adeguare i requisiti in fondi propri alla normativa europea (2% al posto di 3%) per non creare uno svantaggio alla piazza finanziaria svizzera.	Il capitale minimo di cui all'articolo 1b LBCR ammonta al 32 per cento dei depositi del pubblico secondo l'articolo 5 accettati e dei valori patrimoniali crittografici secondo l'articolo 5a accettati, ma almeno a 300 000 franchi. Deve essere interamente liberato e mantenuto durevolmente. Non può essere prestato ai titolari di partecipazioni

	Supporto	Condizionata- mente	Rifiuto	Osservazioni	Proposte
					qualificate o a persone fisiche o giuridiche ad essi correlate, né investito in partecipazioni dominate da queste ultime.

4. Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

In generale

Come valutate i cambiamenti nella OIsFi nel suo complesso?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ulteriori osservazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sulle singole disposizioni

Art. 24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 70a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 82	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)

In generale

Come valutate i cambiamenti nella ORD nel suo complesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riteniamo che nell'ambito LRD non sia possibile applicare le regole correnti ad operazione che non implicano l'uso di moneta fiat. L'imposizione di tali principi, come ad esempio la travel rule, ovvero la necessità di indicare l'ordinanza del bonifico, non è compatibile con la tecnologia del registro distribuito. Inoltre ci sarebbero mezzi più semplici e anche più sicuri per raggiungere lo stesso scopo. In particolare, a nostro avviso, gli istituti attivi nell'ambito delle criptovalute dovrebbero poter ricevere degli esoneri dalle regole tradizionali se sono in grado di identificare un determinato wallet come appartenente ad un loro cliente. Con queste procedura (che potremo chiamare white listing) l'istituto finanziario saprebbe che un wallet è collegato ad una persona determinata. Gli istituti po-	Redigere una normativa LRD specifica per le attività in criptomonete, incluse le CDBC, che riconosca dei vantaggi ai wallet identificati da istituti autorizzati e permetta lo scambio di questa informazione tra gli istituti in maniera anonima (o addirittura totale con il consenso del titolare del wallet).
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	---

	Supporto	Condizionatamente	Rifiuto	Osservazioni	Proposte
				<p>trebbero mettere a disposizione questa informazione (ovvero wallet identificato) così che altre entità siano autorizzate ad operare con questo wallet senza identificazione (KYC) poiché il wallet è già stato identificato da un istituto autorizzato.</p> <p>L'analisi della blockchain permetterebbe inoltre a tutti gli istituti che operano con questo wallet di fare una analisi delle transazioni e di effettuare un annuncio al MROS qualora notassero transazioni sospette. In questo modo si darebbe una spinta importante all'economia finanziaria eliminando gli enormi costi di compliance, garantendo al contempo una lotta al riciclaggio di denaro più sicura di quella attuale</p>	
Potete immaginarvi una variante alternativa? Se sì, quale e perché?				Si, vedi sopra	Si, vedi sopra
Ulteriori osservazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sulle singole disposizioni					
Art. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fatte salve le osservazioni di cui sopra, per cui riteniamo il tentativo di regolare le attività con criptovalute con le regole stabilite per le attività fiat come inappropriate, riteniamo comunque che il testo dell'ordinanza debba essere più chiaro. Appare molto difficile, dal testo dell'art. 4 let. b ORD, capire e comprendere che esso si applichi agli exchange decentralizzati e ai wallet multisignature, ma non ai wallet decentralizzati. L'uso della parola « trasferimento » è dunque fuorviante e con ogni probabilità anche l'assoggettamento quale « operazione di pagamento », mentre sarebbe più corretto un posizionamento quale « attività commerciale ». Infine, la norma non dovrebbe applicarsi</p>	<p>Consente Permette tramite mezzi tecnici all'utente di cambiare-trasferimento di valute virtuali a un terzo, purché a meno che :</p> <p>a) mantenga una relazione d'affari continua con la controparte l'attività di cambio avvenga solo tra o</p> <p>b) non fornisca il servizio esclusivamente nei confronti di intermediari finanziari;</p>

	Supporto	Condizionata-mente	Rifiuto	Osservazioni	Proposte
				se il servizio è offerto a intermediari finanziari (dunque una condizione alternativa « o » e non cumulativa « e »).	
6. Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA)					
In generale					
Come valutate i cambiamenti nella Oem-FINMA nel suo complesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulteriori osservazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sulle singole disposizioni					
Art. 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 19a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Gli importi sulla tassa di vigilanza sono assolutamente fuori mercato e avrebbero come conseguenza che solo le grosse società già esistenti (es. SIX) potranno offrire questi servizi e usare questa autorizzazione, ad esclusione di ogni e qualsiasi nuova società (start up). Una tassa di 550'000 CHF per un sistema di negoziazione TRD che fornisce sistemi di custodia permetterebbe di avere una persona a tempo pieno ad occuparsi di questo sistema di negoziazione, chiaramente non può essere il caso. La FinTech deve abbassare anche i costi di vigilanza a favore dei consumatori, che potranno ottenere servizi meno cari. In caso contrario, non vi saranno attori svizzeri e tutto il mercato si concentrerà su quegli attori esteri che già oggi offrono servizi a costi irrisori (si veda ad esempio Revolut, Interactive Broker, ecc.). Si invita calorosamente questa autorità a voler ridurre massicciamente gli importi richiesti, in particolare per i piccoli sistemi di negoziazione TRD. Dalle nostre informazioni, ci sono società che intendono</p>	<p>per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi: 1. 30150 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi, 2. 4050 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi, 3. 457 500 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi</p> <p>per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi: 1. 5250 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi, 2. 2125 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi, 3. 4050 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi.</p>

	Supporto	Condizionata- mente	Rifiuto	Osservazioni	Proposte
				ottenere questa autorizzazione ma che prevedono di raggiungere volumi inferiori ai CHF 50M i primi anni. Imporre loro una tassa di base fino a CHF 50'000 equivale e impedire ogni possibilità di sviluppo di queste società ed in una misura protettiva a favore delle grandi società esistenti.	La tassa di base per i piccoli sistemi di negoziazione TRD secondo l'articolo 58k dell'ordinanza del 25 novembre 2015 sull'infrastruttura finanziaria ammonta annualmente a: <ul style="list-style-type: none"> a. 72500 franchi, se non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi b. 150 000 franchi all'anno, se forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi.

7. Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi)

In generale

Come valutate i cambiamenti nella OInFi nel suo complesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ulteriori osservazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sulle singole disposizioni

Art. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Continuare, negli anni 2020, a mantenere una definizione di valori mobiliari basata sul supporto (cartaceo o digitale) e non sul concetto non ha più senso. Cosa succederebbe se domani si trovasse una nuova tecnologia per inglobare un valore mobiliare ? Si invita questa autorità a ripensare il concetto di definizione di valore mobiliare. Si allega una proposta.	Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala le carte valori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni 17 (CO) e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché i derivati e i valori contabili i diritti finanziari emessi in qualsiasi forma offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.
Art. 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La tecnologia del registro distribuito permette di ridurre i rischi, poiché alcuni degli aspetti di vigilanza sono intrinseci nella tecnologia. Questo dato di fatto dovrebbe rispecchiarsi anche nel capitale minimo richiesto. Richiedere il medesimo capitale ai sistemi di negoziazione TRD rispetto alle sedi di	Il capitale minimo ammonta a <ul style="list-style-type: none"> a. Per le sedi di negoziazione a 1 milioni di franchi; f. per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 500'0004 milione di franchi; g. per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono

	Supporto	Condizionata- mente	Rifiuto	Osservazioni	Proposte
				negoziazione tradizionali non rispetta la volontà del legislatore. In considerazione dei minori rischi che rappresentano i sistemi di negoziazione TRD rispetto alle sedi di negoziazione il capitale minimo dei primi deve essere inferiore al capitale dei secondi.	servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 2,5 milioni di franchi.
Art. 24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 58a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 58b	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I sistemi di negoziazione TRD offriranno i loro servizi con delle commissioni inferiori all'1% allo scopo di essere concorrenziali con le piattaforme estere. Dalle nostre statistiche, gli utenti persone private di queste piattaforme faranno in media CHF 5'000 in transazioni all'anno. Limitare il carattere professionale a 20 relazioni con controparti persone private equivale a riconoscere il carattere professionale per una società che ha una cifra d'affari di CHF 1'000. Chiaramente non può essere il caso e il numero di relazione deve essere incrementato in modo importante.	Un sistema di negoziazione TRD esercita la sua attività a titolo professionale se: a) un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi; b) durante un anno civile mantiene con oltre 20 500 partecipanti secondo l'articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi o con almeno un partecipante secondo l'articolo 73c capoverso 1 lettera a-d LInFi relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione; o c) ...
Art. 58c	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 58d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 58e	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 58f	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non sono i valori TRD a non essere tracciabili, bensì la blockchain usata per emetterli. Si propone di modificare l'articolo di conseguenza.	Non sono ammessi a. i derivati strutturati come valori mobiliari TRD; b. i valori mobiliari TRD e gli altri valori patrimoniali, emessi usando TRD in particolare i privacy coins, che potrebbero ostacolare considerevolmente l'attuazione dei requisiti della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro o compromettere la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.

	Supporto	Condizionata- mente	Rifiuto	Osservazioni	Proposte
Art. 58g	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anche l'inverso deve essere il caso, ovvero il sistema di negoziazione tradizionale deve trasmettere i dati al sistema TRD gratuitamente, cosa che oggi non è il caso.	Se i valori mobiliari TRD ammessi al sistema di negoziazione TRD si riferiscono a valori mobiliari che sono ammessi al commercio anche presso una sede di negoziazione svizzera, il sistema di negoziazione TRD comunica gratuitamente tutte le transazioni effettuate con questi valori mobiliari TRD alla sede di negoziazione corrispondente e viceversa .
Art. 58h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 58i	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 58j	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 58k	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 58l	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vi è un errore nella prima lettera, che non prevede un'agevolazione	a. la maggioranza dei membri degli organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo non può appartenere all'organo per la gestione (art. 8 cpv. 2 secondo periodo LInFi);
Art. 58m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 58n	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non ci sono motivi per richiedere esigenze in fondi propri maggiori rispetto ai requisiti posti per l'autorizzazione FinTech, rispettivamente rispetto alla normativa europea per gli EMI che prevede fondi propri per il 2% dei capitali custoditi. Un incremento al 5%, più del doppio rispetto all'UE, rappresenterebbe un chiaro svantaggio competitivo per la Svizzera. Si rammenta che la custodia di averi crittografici permette la distrazione in caso di fallimento e che pertanto non si possono paragonare i sistemi tradizionali per decidere sull'ammontare del capitale dei sistemi di negoziazione TDR.	Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD il capitale minimo ammonta: a. a 500 000 franchi, se tali sistemi non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c; b. al 52 per cento dei valori mobiliari TRD custoditi, ma almeno a 500 000 franchi, se tali sistemi forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c.
Art. 126	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 131	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>